



Comune di Rimini

Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente
Settore Ambiente
Ufficio del Dirigente

Via Euterpe, 12 - 47900 Rimini
tel. 0541 704710
fax 0541 704715

Prot. n. 180525

del 5 ottobre 2007

Ordinanza sindacale – Emergenza Idrica - Limitazione al consumo di acqua potabile nel territorio comunale di Rimini fino al 30 Novembre 2007

IL SINDACO

Visti:

- il DPCM 4/03/1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14/03/1996) “Disposizioni in materia di risorse idriche”, in particolare il punto 8.2.10, che stabilisce in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro - settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
- Il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 000207 del 25/09/2007 recante misure straordinarie per il contenuto dei consumi idropotabili nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna per fronteggiare la crisi idrica in atto, che stabilisce che i sindaci dei comuni delle tre province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna emettano ordinanze contingibili e urgenti contenenti almeno le misure minime indicate nel medesimo decreto atte ad evitare sprechi nonché ad assicurare il necessario risparmio ed un uso razionale dell'acqua potabile;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15/06/2007 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro - settentrionale, interessate dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali”;
- la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 67/2007 del 5/03/2007 recante indicazioni operative per fronteggiare eventuali crisi idriche, ove è si ravvisa “indispensabile che alle attività di previsione, monitoraggio e preannuncio siano affiancate incisive ed efficaci azioni di prevenzione, contrasto e mitigazione, che se pianificate per tempo, possono ridurre in modo significativo i possibili effetti delle eventuali crisi idriche sulla popolazione, sulle colture agricole e sul sistema produttivo”;

Preso atto dalla comunicazione della Regione Emilia Romagna – Agenzia di Protezione Civile con nota prot. n. PC/07/5502 del 26/09/2007 che il fenomeno siccitoso in atto su tutto il territorio regionale ha assunto nei territori regionali delle tre province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini livelli di criticità particolarmente preoccupanti;



Considerato che le previsioni meteo a medio termine (dati ARPA SIM) inducono il prefigurarsi uno scenario di completa assenza di precipitazioni a cui si somma anche l'attuale deficit idrico dell'invaso di Ridracoli, il cui apporto idrico è risultato dal settembre 2006 ad oggi inferiore al 47% rispetto alla media;

Rilevata la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

Ritenuto che la situazione imponga l'adozione di misure urgenti al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

Visto l'art .98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio" e l'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 "Sanzioni amministrative",

ORDINA

che a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30 Novembre 2007 senza limite di orario è fatto divieto di impiegare acqua per:

- l'innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio con manto erboso, campi da tennis, giardini e parchi ad uso pubblico;
- il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;
- il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

ORDINA

al gestore del servizio idrico integrato ed al gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico di provvedere alla chiusura delle fontane ornamentali fino al 30 Novembre 2007.

AVVERTE

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Fermo restando il limite massimo di cui sopra, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno disposte con analogo provvedimento tenendo conto della specificità della violazione ed in misura proporzionata e congrua rispetto alla criticità della situazione.

Con lo stesso provvedimento saranno adottate le misure necessarie, anche di carattere organizzativo, affinché i servizi di vigilanza e controllo sull'osservanza di quanto disposto dalla



presente ordinanza vengano regolarmente ed efficacemente assicurati da parte del corpo di polizia municipale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri e alla Questura di Rimini per il controllo e l' accertamento delle relative violazioni;

e venga inoltre trasmessa:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- alla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile
- alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
- al Comando della Guardia Forestale della Provincia di Rimini
- alla Provincia di Rimini – Servizio Ambiente;
- all' ATO di Rimini;
- a HERA di Rimini;
- alla Società Romagna Acque;
- all' ARPA – Sezione Provinciale di Rimini;
- alla Protezione Civile Comunale.

In caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo-climatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso ed una maggiore disponibilità della risorsa idrica, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata, previa disposizione adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna.

AVVERSO

il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento e mediante pubblica affissione e comunicati stampa.

Il Sindaco
Alberto Ravaioli

